



**COMUNE DI RAVENNA**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE  
PARTITA IVA 00354730392  
AREA SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E SPORT  
UFFICIO SPORT

P.G. \_\_\_\_\_ /2021

Ordinanza TL n. \_\_\_\_\_/2021

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE L'EMERGENZA COVID-19 E LA SOSPENSIONE DELLE SESSIONI DI ALLENAMENTO DEGLI ATLETI NON ISCRITTI A COMPETIZIONI SPORTIVE DI INTERESSE NAZIONALE.

### **IL SINDACO**

**premesso** che in qualità di organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ai sensi dell'articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, adotta, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili e urgenti al fine di contenere e contrastare emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

**preso atto** che l'evoluzione della situazione epidemiologica correlata all'emergenza sanitaria da virus *Covid-19* sta registrando un drammatico incremento dei casi attivi dovuti al contagio dell'agente patogeno;

**considerato** che le peculiarità degli allenamenti svolti sia all'interno di palestre, piscine, centri e impianti sportivi così come anche all'aperto ma, sempre in forma aggregata ed organizzati in gruppo, accentuano, esponenzialmente, la maggiore probabilità di diffusione del predetto virus Covid-19;

**rilevato**, sempre ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica attualmente in atto, che vige la sospensione delle attività descritte ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, anche se svolte nei in centri sportivi all'aperto e che sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

**constatato** che la platea degli atleti tesserati che si allenano per partecipare, assolutamente, a competizioni sportive di interesse nazionale risulta oltremodo estesa e che sulla base dei dati forniti dall'Azienda USL della Romagna, il tracciamento dei

contagi ha ricondotto a taluni dei citati allenamenti quale occasione di trasmissione incontrollata della malattia;

**ravvisata**, altresì, la necessità di salvaguardare la preparazione atletica dei soli atleti effettivamente iscritti alle competizioni di livello agonistico, riconosciuti di interesse nazionale da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP) con provvedimento espresso ed esplicito;

**attesa** la necessità di garantire ed agevolare le azioni di controllo da parte degli organi di vigilanza finalizzata ad accertare la scrupolosa osservanza del divieto in questione;

### Visti

- il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto legge n.33 del 16 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”*;
- il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 che reca ulteriori disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 28 del 6 marzo 2021 recante *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei Comuni ricadenti nel territorio delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini”*.
- l'articolo 50 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

**ORDINA**  
**a decorrere dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021**

per i motivi indicati in premessa, la sospensione di tutti gli allenamenti degli atleti di cui all'articolo 18 comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 se non iscritti alle competizioni e ai campionati nazionali, già programmati e non sospesi dalle federazioni sportive competenti.

Lo svolgimento degli allenamenti degli atleti eccezionalmente ammessi, è subordinato, oltre che all'osservanza degli specifici protocolli sanitari adottati da ciascuna federazione, alla preventiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione alle competizioni sportive di interesse nazionale di cui al precedente capoverso, all'Ufficio Sport del Comune di Ravenna, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica [uffsport@comune.ra.it](mailto:uffsport@comune.ra.it), tassativamente accompagnate da documentazione idonea a dimostrare, in relazione alla specifica competizione, l'effettivo riconoscimento del preminente interesse nazionale da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o del Comitato italiano paraolimpico (CIP).

La documentazione attestante l'iscrizione dell'atleta e la prova dell'avvenuta comunicazione all'ufficio sport del Comune di Ravenna deve essere esibita in sede di eventuale controllo agli organi preposti alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

**DISPONE**

che la presente ordinanza, contingibile e urgente, immediatamente esecutiva,

- entri in vigore dal 12 marzo 2021 sino al 6 aprile 2021.
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Ravenna.
- sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale per l'esecuzione nonché, per opportuna conoscenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Ravenna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Ravenna, 12 marzo 2021

**IL SINDACO**  
*Michele de Pascale*